

CIGO


(cassa integrazione ordinaria)

D. Lgs. 148 del 14 settembre 2015

Beneficiari - artt.1-2

Lavoratori subordinati e apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.

I lavoratori devono possedere, presso l'unità un'**anzianità** di effettivo lavoro di almeno **novanta giorni** alla data di presentazione della relativa domanda di concessione*.



**(condizione non necessaria per CIGO in caso di eventi non oggettivamente evitabili)*

Misura - art.3

All'80% della retribuzione persa per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.



Massimali mensili (2019 euro **993,21 (lordi)** per retribuzioni mensili di riferimento pari od inferiori ad euro 2.148,74 e ad euro **1.193,75 (lordi)** per retribuzioni mensili di riferimento superiori ad euro 2.148,74

Durata - art.4


Massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.

Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa (non vale in caso di **eventi oggettivamente non evitabili**).

L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile (non vale in caso di eventi oggettivamente non evitabili).

Non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria oltre il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale.

Durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile (si computano dal 24/09/2015).



Causali - art.11

Riduzione o sospensione dell'attività produttiva, causata da:



a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti (involontarietà e non riconducibilità della situazione aziendale ad imperizia o negligenza delle parti), incluse le intemperie stagionali;

b) situazioni temporanee di mercato.



Contr. figurativa - art.6

I periodi di CIGO sono utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia.